



# L'Arbitrato

## e la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Viterbo

## L'Arbitrato

---

L'**arbitrato** è uno strumento di risoluzione delle controversie alternativo rispetto al ricorso alla giustizia ordinaria che può essere utilizzato da imprese o privati per dirimere liti civili e commerciali.

È regolato dagli articoli 806 e seguenti del *Codice di procedura civile*.

L'esigenza di rendere il ricorso allo strumento arbitrale quanto più possibile ampio ha indotto il legislatore ad una istituzionalizzazione dello stesso.

Per tale motivo, nel quadro di riordino del sistema delle Camere di Commercio, previsto dalla Legge 580/1993, agli Enti camerali sono state riconosciute le funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese, attribuendo ad esse, tra l'altro, «il potere di promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti» (art. 2, c. 4, L. 580/93).

## La Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Viterbo

---

Presso la **Camera di Commercio di Viterbo**, in via Fratelli Rosselli n. 4, è istituita – ai sensi dell'art. 2, comma 4 della Legge 580/1993 – la **Camera Arbitrale** avente come scopo quello di offrire servizi di arbitrato, arbitraggio e perizia contrattuale, amministrandone la procedura secondo i modi e i tempi stabiliti in un proprio Regolamento.

La Camera Arbitrale, per contribuire alla diffusione dell'istituto dell'arbitrato e allo sviluppo del ricorso a tale strumento come metodo di risoluzione delle controversie, propone alla Camera di Commercio momenti di approfondimento e studio su problemi pratici, tecnici e teorici dell'arbitrato.

## ORGANI

Gli Organi della Camera Arbitrale sono:

- a) **Il Presidente:** di diritto è il Presidente in carica della Camera di Commercio. Ha il compito di vigilare sulla corretta applicazione dello Statuto, convocare e presiedere il Consiglio Arbitrale e nominare, in seno allo stesso, un Vice Presidente che lo sostituisce nelle funzioni in caso di sua assenza o impedimento. In caso di necessità e/o urgenza, adotta i provvedimenti del Consiglio arbitrale.
- b) **Il Consiglio Arbitrale:** è nominato dalla Giunta della Camera di Commercio. È composto, oltre che dal Presidente, o in sua vece, dal Vice presidente, da:
- un magistrato a riposo designato dal Presidente del Tribunale di Viterbo;
  - un notaio designato dal Consiglio Notarile di Viterbo;
  - un avvocato designato dall'Ordine degli Avvocati di Viterbo;
  - un ragioniere/dottore commercialista designato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Viterbo;
  - un docente in materie giuridiche designato dall'Università degli Studi della Tuscia;
  - un esperto in materia giuridica economica individuato tra persone di provata esperienza in campo giuridico, economico e commerciale.

Il Consiglio dura in carica tre anni e i componenti non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi.

Compiti del Consiglio Arbitrale:

- esercitare le funzioni amministrative delle procedure arbitrali previste dal Regolamento;
- provvedere alla formazione, tenuta e revisione dell'elenco degli arbitri;
- predisporre ed approvare le regole deontologiche per gli arbitri;
- proporre alla Giunta della Camera di Commercio le modifiche al regolamento di procedura;
- esprimere pareri in ordine alla struttura organizzativa della Camera Arbitrale;
- avanzare proposte ed esprimere pareri su materie di propria competenza anche su richiesta della Camera di Commercio;
- adottare provvedimenti di natura disciplinare nei confronti degli arbitri.

## SEGRETERIA

La **Segreteria** svolge le funzioni attribuite dal Regolamento e, in particolare, le funzioni di cancelleria per i Tribunale Arbitrali che vengono istituiti.

Il Responsabile della Segreteria e dei servizi della Camera Arbitrale è il funzionario preposto all'Ufficio competente. Ha il compito di attuare le decisioni del Consiglio,

redigere i verbali delle sedute, dirige il personale assegnato, è responsabile, nei confronti della Camera di Commercio, del funzionamento dell'Ufficio Segreteria e del corretto svolgimento dell'attività amministrativa relativa alla Camera Arbitrale.

## TIPOLOGIE DI ARBITRATO

L'Arbitrato può essere:

**Rituale.** Si ha quando le parti intendono risolvere un conflitto, secondo le norme del codice di procedura civile, conferendo ad un arbitro o ad un collegio arbitrale l'emissione di un giudizio, *lodo rituale*, che può acquisire efficacia di sentenza.

**Irrituale.** Si ha quando l'arbitro o il collegio arbitrale manifestano la loro volontà al posto delle parti, senza alcun obbligo procedurale, emettendo un lodo valutabile alla stregua di un contratto, senza valore di sentenza.

**Di Diritto.** Quando gli arbitri decidono secondo le norme di un determinato ordinamento giuridico.

**Di Equità.** Quando gli arbitri decidono non in base alle norme di un determinato ordinamento giuridico, ma secondo criteri di equità.

**Amministrato.** Quando le parti decidono di affidare la gestione e l'organizzazione della controversia a un ente o istituzione che, mediante un proprio Regolamento, fissa le regole di svolgimento dell'arbitrato, assicura un lavoro di segreteria, fornisce i locali per gli incontri e, in caso di inerzia delle parti, provvede alla nomina degli arbitri scelti in ragione delle particolari competenze tecniche.

**Ad hoc.** Quando le parti determinano liberamente, nel compromesso o nella clausola compromissoria, gli elementi essenziali che disciplinano il procedimento, senza seguire modelli prestabiliti.

# L'Arbitrato Amministrato

---

Con l'**arbitrato amministrato** le parti affidano alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Viterbo, la gestione e la organizzazione del procedimento in base alle norme procedurali contenute nel Regolamento Arbitrale, predisposto dall'Ente camerale, al quale gli arbitri e le parti devono attenersi.

La caratteristica fondamentale dell'arbitrato è che sono le parti a scegliere gli arbitri, ossia gli esperti tecnici della materia oggetto del contendere, che decideranno la risoluzione della lite.

Condizione essenziale per usufruire del servizio arbitrale della Camera di Commercio di Viterbo è l'accordo tra le parti. Il consenso, prestato per iscritto, può essere espresso:

- **prima dell'insorgere della lite** attraverso una clausola compromissoria. Con tale clausola, da inserire nel contratto stipulato tra le parti, i contraenti si impegnano reciprocamente a risolvere le liti che dovessero nascere in relazione a tale contratto, mediante l'arbitrato amministrato dalla Camera di Commercio;
- **dopo l'insorgenza della lite** attraverso una compromesso arbitrale. Consiste in un accordo con il quale le parti si impegnano a risolvere la controversia già nata tra di loro mediante l'arbitrato amministrato dalla Camera di Commercio.

La decisione finale, detta **lodo arbitrale**, nel caso dell'arbitrato rituale, può assumere l'efficacia di una vera e propria sentenza di primo grado.

## VANTAGGI

I vantaggi dell'arbitrato amministrato dalla Camera di Commercio rispetto ai procedimenti giudiziari ordinari sono:

- **Rapidità**, sono sufficienti pochi mesi per giungere al responso finale;
- **Tempi vincolati**, l'arbitrato deve concludersi entro i termini prefissati;
- **Competenza specifica in materia**, gli arbitri sono scelti dalle parti e/o dal consiglio arbitrale, tra gli esperti del settore in cui cade la materia del contendere;
- **Riservatezza**, gli arbitri sono tenuti al segreto professionale e d'ufficio;
- **Esecutività**, il giudizio espresso, nel caso di arbitrato rituale, ha effetto immediato. Se depositato in Pretura assume la valenza di sentenza immediatamente esecutiva;
- **Costi contenuti**, sono predeterminati secondo il valore della controversia in base ad apposita tariffa vincolante.

## COME S'INSTAURA UN PROCEDIMENTO ARBITRALE

La parte che intende instaurare il procedimento arbitrale (o il suo legale munito di procura) presenta domanda di attivazione della procedura alla Segreteria della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Viterbo.

La domanda, debitamente sottoscritta e accompagnata dal versamento dei diritti di segreteria, dovrà contenere:

- Nome e domicilio delle parti;
- La descrizione della controversia e le domande con l'indicazione del relativo valore;
- La nomina dell'arbitro ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta;
- L'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
- Le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla lingua dell'arbitrato;
- La procura conferita al difensore, se questo è nominato;
- La convenzione arbitrale, ovvero l'invito alla controparte a dichiarare se accetta l'arbitrato;
- La prova dell'avvenuta trasmissione della stessa alla controparte, nel caso in cui sia l'attore a trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al convenuto.

La Segreteria trasmette la predetta domanda al convenuto entro 5 giorni, il quale deve depositare memoria di risposta entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. Sarà cura della Segreteria inviare tale memoria all'attore entro 5 giorni dall'avvenuto deposito, qualora tale invio non sia avvenuto direttamente all'attore da parte del convenuto. L'arbitrato prosegue anche in assenza di presentazione della memoria da parte del convenuto.

## ARBITRI

Il Tribunale Arbitrale può essere costituito da un **arbitro unico** o da un **collegio arbitrale** composto da un numero dispari di arbitri, designati dalle parti in accordo. In tal caso il collegio arbitrale è formato da due arbitri designati dalle parti, integrati da un terzo arbitro, con funzioni di Presidente, che viene nominato di comune accordo dai due arbitri o, in mancanza, dal Consiglio Arbitrale.

In mancanza di accordo tra le parti il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato dal Consiglio Arbitrale.

## LODO

Il lodo è deliberato dal Tribunale Arbitrale a maggioranza di voti. È redatto in forma scritta e deve essere sottoscritto da tutti i membri del Tribunale Arbitrale che provvedono al deposito dello stesso presso la Segreteria entro 180 giorni dalla sua costituzione.

## SPESE DEL PROCEDIMENTO

Il valore della controversia, determinato dalla Segreteria sulla base degli atti introduttivi e delle ulteriori indicazioni delle parti e del Tribunale Arbitrale, è dato dalla somma dei valori delle domande presentate da tutte le parti.

Le spese del procedimento sono determinate dal Consiglio Arbitrale in applicazione del tariffario approvato e pubblicato dalla Camera di Commercio e comprendono:

- I **diritti di registrazione**, in misura fissa, che l'attore versa all'atto del deposito della domanda ed il convenuto con la memoria di risposta;
- Le **spese amministrative**, determinate sulla base del valore della controversia, dovute alla Camera Arbitrale per l'attività di segreteria;
- Gli **onorari e rimborsi spese dell'arbitro**, determinati in base al valore economico della lite ed alla tariffa allegata al regolamento arbitrale, tenuto conto, altresì, della complessità della controversia, della rapidità della procedura e del lavoro svolto dall'arbitro.
- Gli **onorari e rimborsi spese del consulente tecnico d'ufficio**.

# *Allegati*

---

1. Statuto della Camera Arbitrale
2. Regolamento di Arbitrato Amministrato
3. Regole deontologiche dell'arbitro
4. Tariffario
5. Clausole compromissorie e fac-simile compromesso



# **STATUTO DELLA CAMERA ARBITRALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VITERBO**

## **ART. 1**

### **DENOMINAZIONE E SEDE DELLA CAMERA ARBITRALE**

1. È istituita presso la sede della Camera di commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Viterbo la Camera Arbitrale di Viterbo, di seguito indicata semplicemente “Camera Arbitrale”.

## **ART. 2**

### **SCOPO E FUNZIONI**

1. La Camera Arbitrale offre servizi di arbitrato, di arbitraggio e di perizia contrattuale, amministrandone la procedura secondo i modi e i tempi stabiliti nel Regolamento.
2. La Camera Arbitrale, per contribuire alla diffusione dell’istituto dell’arbitrato e allo sviluppo del ricorso a tale strumento come metodo di risoluzione delle controversie, propone alla Camera di Commercio momenti di approfondimento e studio su problemi pratici, tecnici e teorici dell’arbitrato.

## **ART. 3**

### **ORGANI DELLA CAMERA ARBITRALE**

1. Sono organi della Camera Arbitrale:
  - il Presidente;
  - il Consiglio Arbitrale.

## **ART. 4**

### **IL PRESIDENTE**

1. Il Presidente della Camera Arbitrale è di diritto il Presidente in carica della Camera di commercio.
2. Il Presidente vigila sulla corretta applicazione dello Statuto, convoca e presiede il Consiglio Arbitrale, nomina, in seno al Consiglio Arbitrale, un Vice Presidente, che lo sostituisce nelle funzioni in caso di sua assenza o impedimento ovvero, per specifici compiti, su delega.
3. Il Presidente, in caso di necessità e/o urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Arbitrale, salvo ratifica di quest’ultimo nella prima seduta utile.

## **ART. 5**

### **IL CONSIGLIO ARBITRALE**

1. Il Consiglio Arbitrale è nominato dalla Giunta della Camera di commercio.
2. Il Consiglio Arbitrale è composto, oltre che dal Presidente, da:
  - un magistrato a riposo designato dal Presidente del Tribunale di Viterbo;

- un notaio designato dal Consiglio Notarile di Viterbo;
  - un avvocato designato dall'Ordine degli Avvocati di Viterbo;
  - un ragioniere/dottore commercialista designato dal Collegio dei Ragionieri/Dottori commercialisti di Viterbo;
  - un docente in materie giuridiche designato dall'Università della Tuscia;
  - un esperto in materia giuridica economica individuato tra persone di provata esperienza in campo giuridico, economico e commerciale;
3. Il Consiglio Arbitrale dura in carica tre anni; i componenti non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi. Nel caso, in corso di mandato, venga a mancare, per qualsiasi ragione, uno dei componenti del Consiglio Arbitrale, la Giunta provvede alla sua sostituzione, su designazione operata secondo la procedura di cui al comma 2.
  4. Il Consiglio arbitrale è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o entro dieci giorni dalla presentazione alla Segreteria della richiesta sottoscritta da almeno tre consiglieri.
  5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ovvero su specifica delega, il Consiglio è convocato dal Vice Presidente o, in mancanza, dal membro più anziano di carica.
  6. Il Consiglio arbitrale delibera con la presenza di almeno quattro componenti e con l'approvazione della maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente o di chi ne fa le veci ha valore doppio. Per l'accreditamento nell'elenco degli arbitri occorre il voto favorevole di almeno quattro dei componenti.

## ART. 6

### COMPITI DEL CONSIGLIO ARBITRALE

1. Il Consiglio arbitrale esercita le funzioni descritte nel presente statuto e delibera su ogni altra questione o attività sottoposta o demandata alla sua competenza dal regolamento di procedura o comunque riferita alla Camera arbitrale e non attribuita alla specifica competenza di altri soggetti.
2. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio arbitrale:
  - a) Nomina i Tribunali Arbitrali; tali nomine possono essere demandate al Presidente qualora la controversia abbia valore non superiore ad € 50.000, previa adozione di apposito atto di delega a valenza generale deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti;
  - b) predispose ed aggiorna l'Elenco degli arbitri;
  - c) dispone l'iscrizione del singolo arbitro nell'Elenco;
  - d) dispone la liquidazione finale delle spese arbitrali;
  - e) predispose ed approva le regole deontologiche per gli arbitri della Camera arbitrale;

- f) propone alla Giunta della Camera di commercio le modifiche del regolamento di procedura;
- g) esprime pareri in ordine alla struttura organizzativa della Camera arbitrale;
- h) avanza proposte ed esprime pareri su materie di propria competenza anche su richiesta della Camera di commercio;
- i) adotta i provvedimenti di natura disciplinare previsti dall'art. 11.

#### **ART. 7**

#### **LA SEGRETERIA**

1. La Segreteria svolge le funzioni attribuite dal Regolamento e, in particolare, le funzioni di cancelleria per i Tribunali Arbitrali che vengano costituiti.
2. Responsabile della Segreteria è il funzionario preposto all'ufficio competente, ovvero altro funzionario nominato dal dirigente d'Area previa intesa con il Segretario Generale.

#### **ART. 8**

#### **IL SEGRETARIO**

1. Il Segretario attua le decisioni del Consiglio, redige i verbali delle sedute, è responsabile del funzionamento della Segreteria e dei servizi della Camera arbitrale, ivi compresi quelli di cancelleria per i tribunali arbitrali che vengano costituiti ed è custode e responsabile di tutti gli atti e documenti della Camera Arbitrale e dei singoli procedimenti.
2. Il Segretario ha la direzione del personale assegnato o destinato a collaborare con la stessa.

#### **ART. 9**

#### **ELENCO DEGLI ARBITRI**

1. Presso la Camera arbitrale è istituito un Elenco degli arbitri.
2. Possono essere accreditati quali arbitri coloro che siano iscritti in Albi, Collegi, Ordini o Ruoli professionali riconosciuti dalla legge e che abbiano una anzianità di iscrizione e di effettivo esercizio della professione di almeno cinque anni ovvero che possano dimostrare comprovata conoscenza ed esperienza nella materia arbitrale.
3. Possono altresì iscriversi nell'Elenco degli arbitri i magistrati in stato di quiescenza che abbiano svolto funzioni giudicanti per almeno cinque anni.
4. Salvo quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo, non possono essere iscritti coloro che, pur avendo i requisiti di cui ai commi 2 e 3, abbiano subito una condanna definitiva per delitto non colposo ovvero abbiano subito gravi sanzioni disciplinari adottate dall'Albo, Collegio Ordine o Ruolo di appartenenza. Il Consiglio arbitrale può sospendere l'esame della domanda in caso di

pendenza di procedimenti penali per delitti non colposi e/o disciplinari, sino a che essi non siano definitivi.

5. Con deliberazione della Giunta Camerale, anche su proposta del Consiglio arbitrale, è disposta la cancellazione dall'Elenco degli arbitri cui sia venuto meno uno dei presupposti per l'iscrizione.
6. Coloro che intendano presentare domanda di iscrizione nell'Elenco degli arbitri sono tenuti ad utilizzare la modulistica predisposta e ad indicare, oltre alla sussistenza delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, la propria competenza per materia e a corredare la domanda di tutta la documentazione che ritengano utile a comprovarla. Il Consiglio arbitrale, nel deliberare la loro iscrizione nell'Elenco degli arbitri, ne determina anche l'ambito di competenza, secondo i criteri pre-stabiliti dal Consiglio stesso.
7. L'elenco è soggetto ad aggiornamento costante e a revisione triennale. Coloro che, in sede di revisione e previa richiesta scritta, non manifestino espressamente la propria volontà di mantenere l'iscrizione dell'Elenco, sono cancellati con deliberazione della Giunta Camerale. Gli arbitri cancellati in sede di revisione per mancata manifestazione di conferma, qualora siano stati nominati arbitri precedentemente alla conclusione delle operazioni di revisione, mantengono il loro incarico nel procedimento arbitrale in corso sino al deposito del lodo. In qualsiasi momento, qualsiasi arbitro già iscritto può integrare la domanda a suo tempo presentata specificando e documentando nuove aree di competenza.
8. Coloro che sono cancellati in sede di revisione non possono presentare nuova domanda di iscrizione prima che sia trascorso un anno dal provvedimento di cancellazione. Coloro che siano stati cancellati per violazione dei doveri deontologici dell'arbitro non possono presentare una nuova domanda di iscrizione nell'Elenco degli arbitri della Camera di commercio di Viterbo.

#### **ART. 10**

##### **CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO**

1. Possono essere nominati consulenti tecnici d'ufficio nell'ambito dei procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera Arbitrale solo coloro che risultino iscritti nell'Albo dei consulenti tecnici del giudice di cui al R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, istituito presso il Tribunale di Viterbo e il Tribunale di Civitavecchia.

#### **ART. 11**

##### **SANZIONI DISCIPLINARI**

1. Gli arbitri, gli arbitratori, e i periti tecnici d'ufficio che abbiano accettato le norme statutarie e regolamentari della Camera arbitrale, quand'anche nominati dalle parti, devono applicarle e farle osservare, nel rispetto delle regole di correttezza e riservatezza.

2. Le infrazioni delle norme statutarie, regolamentari e delle regole deontologiche danno luogo a sanzioni disciplinari.
3. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire con l'assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per essere sentito. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.
4. Le sanzioni applicabili sono:
  - a) la censura;
  - b) la cancellazione dall'Elenco
5. La censura è deliberata dal Consiglio arbitrale con voto favorevole dei due terzi dei componenti.
6. La cancellazione dall'Elenco degli arbitri è deliberata dalla Giunta Camerale, su proposta del Consiglio arbitrale, quando il comportamento di un arbitro sia stato oggetto di censura per tre volte nell'arco di un biennio.
7. La cancellazione che consegue al fatto di cui al comma precedente preclude il diritto ad essere reiscritti nell'elenco degli arbitri della Camera arbitrale di Viterbo per un quinquennio dalla data del provvedimento di cancellazione.

**ART. 12**  
**MODIFICAZIONI ALLO STATUTO**  
**E AL REGOLAMENTO**

1. Le modifiche al presente Statuto e al Regolamento di procedura sono deliberate dalla Giunta della Camera di commercio di Viterbo e adottate dal Consiglio Camerale.
2. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie e/o regolamentari sono portati a termine secondo le norme, statutarie e/o regolamentari vigenti al momento in cui fu posta la domanda di arbitrato alla Camera di commercio.

# REGOLAMENTO DI ARBITRATO AMMINISTRATO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VITERBO

*Delibera di Giunta 12/71 del 12 novembre 2008  
Atto del Consiglio Camerale 63/134 del 28 novembre 2008*

## DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1

#### APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. La Camera Arbitrale presta la propria opera per lo svolgimento di arbitrati richiesti sul fondamento di una convenzione di arbitrato (clausola compromissoria o compromesso), redatta in forma scritta, che faccia riferimento alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Viterbo ovvero quando le parti facciano concorde richiesta di arbitrato alla Camera arbitrale.
2. Se le parti non hanno espressamente disposto in modo diverso, tutte le controversie cui l'accordo compromissorio stesso si riferisce sono risolte mediante arbitrato rituale; si fa luogo invece all'arbitrato libero o irrituale solo se la volontà delle parti sia stata chiaramente espressa in tal senso nella convenzione arbitrale, ovvero le parti ne facciano concorde richiesta al momento della instaurazione del procedimento arbitrale.
3. Le controversie che hanno ad oggetto la convenzione di arbitrato, ed in particolare quelle relative alla natura rituale o irrituale dell'arbitrato, sono decise dagli arbitri con lodo vincolante per le parti.
4. Qualora non esista fra le parti una convenzione di arbitrato, oppure essa non faccia riferimento alla Camera arbitrale della Camera di commercio di Viterbo, la parte che abbia interesse a promuovere un arbitrato davanti alla Camera arbitrale di Viterbo può farne richiesta nella domanda di arbitrato, secondo quanto stabilito dall'articolo 8; se l'adesione non perviene alla Segreteria entro un termine che, salvo diversa indicazione della parte richiedente, è di trenta giorni dalla data in cui la controparte ha ricevuto la domanda, la Segreteria informa le parti che l'arbitrato non può avere luogo.

### ART. 2

#### NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento arbitrale è retto dal regolamento in vigore al momento della presentazione della domanda; in subordine dalle regole fissate di comune accordo dalle parti; in ulteriore subordine dalle regole fissate dal Tribunale arbitrale.
2. In ogni caso è fatta salva l'applicazione delle norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale.

3. È comunque attuato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.

### **ART. 3**

#### **NORME APPLICABILI AL MERITO DELLA CONTROVERSIA**

1. Il Tribunale arbitrale decide il merito della controversia secondo diritto se le parti non hanno espressamente previsto che decida secondo equità.
2. Il Tribunale arbitrale decide secondo le norme scelte dalle parti nella convenzione arbitrale o, successivamente, sino alla costituzione del Tribunale arbitrale.
3. In difetto della concorde indicazione prevista dal comma 2, il Tribunale arbitrale sceglie le norme con cui il rapporto è più strettamente collegato.
4. In ogni caso, il Tribunale arbitrale tiene conto degli usi del commercio.

### **ART. 4**

#### **SEDE DELL'ARBITRATO**

1. La sede dell'arbitrato è presso la Camera arbitrale della Camera di commercio.
2. Il Tribunale arbitrale, con il consenso delle parti, può stabilire che le udienze o altre attività del procedimento si svolgano in luogo diverso dalla sede.

### **ART. 5**

#### **LINGUA DELL'ARBITRATO**

1. La lingua dell'arbitrato è scelta di comune accordo dalle parti nella convenzione arbitrale o successivamente sino alla costituzione del Tribunale arbitrale.
2. In difetto di accordo tra le parti, la lingua dell'arbitrato è determinata dal Tribunale arbitrale. La Segreteria indica la lingua in cui devono essere redatti gli atti anteriore a tale determinazione.
3. Il Tribunale arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell'arbitrato e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione della lingua dell'arbitrato.

### **ART. 6**

#### **DEPOSITO E TRASMISSIONE DEGLI ATTI**

1. Le parti devono depositare gli atti e i documenti presso la Segreteria in un originale per la Camera arbitrale, in un originale per ciascuna altra parte e in tante copie quanti sono gli arbitri. La Segreteria indica il numero di copie nel caso in cui il numero degli arbitri non sia ancora definito.
2. Il Tribunale arbitrale deve depositare presso la Segreteria una copia dei verbali e delle ordinanze emesse anche fuori udienza.
3. Se non è diversamente previsto dal regolamento, le comunicazioni della Segreteria, delle parti, degli arbitri, dei consulenti tecnici e di tutti i soggetti del processo

in genere sono eseguite mediante notificazione, trasmissione con lettera raccomandata, telefax, posta elettronica ovvero con ogni altro mezzo idoneo alla prova della loro ricezione.

4. Se la comunicazione deve essere effettuata entro un termine, essa si considera tempestiva se l'atto è inviato prima della scadenza dello stesso termine.

## **ART. 7 TERMINI**

1. I termini previsti dal Regolamento o fissati dal Consiglio arbitrale, dalla Segreteria o dal Tribunale arbitrale non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal provvedimento che li fissa.
2. Il Consiglio arbitrale, la Segreteria o il Tribunale arbitrale possono prorogare, prima della loro scadenza, i termini da essi fissati. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per gravi motivi ovvero con il consenso delle parti.
3. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
4. Il decorso dei termini è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre compresi.

## **L'INTRODUZIONE DELLA CONTROVERSIA**

### **ART. 8 DOMANDA DI ARBITRATO**

1. L'attore deve depositare presso la Segreteria la domanda di arbitrato.
2. La domanda è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da:
  - a) il nome e il domicilio delle parti;
  - b) la descrizione della controversia e le domande con l'indicazione del relativo valore;
  - c) la nomina dell'arbitro ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta;
  - d) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
  - e) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla lingua dell'arbitrato;
  - f) la procura conferita al difensore, se questo è nominato;



- g) la convenzione arbitrale, ovvero l'invito alla controparte a dichiarare se accetta l'arbitrato;
  - h) la prova dell'avvenuta trasmissione della stessa alla controparte, nel caso in cui sia l'attore a trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al convenuto.
3. La Segreteria trasmette la domanda di arbitrato al convenuto entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito. Su richiesta dell'attore, la Segreteria esegue la trasmissione mediante notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario. L'attore può anche trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al convenuto, fermo restando il deposito della domanda stessa presso la Segreteria, che non trasmetterà in tal caso la domanda al convenuto, sempre che vi sia la prova dell'avvenuta trasmissione ad opera dell'attore.
  4. Nell'ipotesi prevista dall'art. 35, primo comma, del d.lgs. 5/2003, la Segreteria provvede a trasmettere la domanda di arbitrato al competente registro delle imprese.

## ART. 9

### MEMORIA DI RISPOSTA

1. Il convenuto deve depositare presso la Segreteria la memoria di risposta entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi.
2. La risposta è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da:
  - a) il nome e il domicilio del convenuto;
  - b) l'esposizione, anche breve e sommaria delle difese;
  - c) la nomina dell'arbitro ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta;
  - d) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della risposta e ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
  - e) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla lingua dell'arbitrato;
  - f) la procura conferita al difensore, se questo è nominato;
  - g) l'eventuale dichiarazione di accettazione dell'arbitrato.
3. La Segreteria trasmette la memoria di risposta all'attore entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito. Su richiesta del convenuto, la Segreteria esegue la trasmissione mediante notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta all'attore, fermo restando il deposito della memoria stessa presso la Segreteria, che in tal caso non la trasmetterà all'attore, sempre che vi sia la prova dell'avvenuta trasmissione ad opera del convenuto.

4. Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta, l'arbitrato prosegue in sua assenza.

**ART. 10**  
**DOMANDA RICONVENZIONALE**  
**E CHIAMATA IN CAUSA DI TERZI**

1. Il convenuto, con la memoria di risposta, può proporre domande riconvenzionali, indicandone il valore.
2. Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, l'attore può depositare presso la Segreteria una memoria di replica entro trenta giorni dalla ricezione della memoria di risposta. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi. La Segreteria trasmette la memoria di ulteriore replica dell'attore al convenuto entro cinque giorni dalla data del deposito, fermo quanto previsto in alternativa per la comunicazione dall'articolo 9 n. 3.
3. Qualora la chiamata in causa di terzi sia possibile secondo le norme applicabili al procedimento, essa deve essere effettuata dal convenuto con la memoria di risposta. La Segreteria trasmette la memoria di risposta al terzo chiamato in causa entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito. Su richiesta del convenuto, la Segreteria esegue la trasmissione mediante notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta al terzo, fermo restando il deposito della memoria stessa presso la Segreteria. Al Terzo chiamato si applicano, per la memoria di costituzione e le eventuali repliche, gli stessi termini e modalità previste per il convenuto.
4. Nell'ipotesi prevista dall'art. 35, primo comma, del d.lgs. 5/2003, la Segreteria provvede a trasmettere la domanda di arbitrato al competente registro delle imprese.

**IL TRIBUNALE ARBITRALE**

**ART. 11**  
**NUMERO DEGLI ARBITRI**

1. Il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico o da un collegio composto da un numero dispari di arbitri.
2. In assenza di un accordo delle parti sul numero degli arbitri, il Tribunale arbitrale è composto da un arbitro unico. Tuttavia, il consiglio Arbitrale può deferire la controversia ad un collegio di tre membri, se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della controversia.
3. Se la convenzione arbitrale prevede un collegio arbitrale senza indicare il numero de membri, il Tribunale Arbitrale è composto da tre membri.

4. Se la convenzione arbitrale prevede un numero pari di arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto dal numero dispari di arbitri superiore a quello previsto nella convenzione.

## ART. 12 NOMINA DEGLI ARBITRI

1. Gli arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale.
2. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, l'arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.
3. Se le parti hanno stabilito di nominare l'arbitro unico di comune accordo senza indicare un termine, tale termine viene assegnato dalla Segreteria. Se l'accordo tra le parti non viene raggiunto, l'arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.
4. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, il collegio arbitrale è così nominato:
  - a) ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro; se la parte non vi provvede nel termine fissato l'arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale;
  - b) il presidente del Tribunale Arbitrale è nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle parti. Se gli arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti o, in mancanza, assegnato dalla Segreteria, il presidente è nominato dal Consiglio Arbitrale.
5. Se le parti hanno diversa nazionalità o domicilio in Stati diversi, il Consiglio Arbitrale nomina quale arbitro unico o quale presidente del Tribunale Arbitrale una persona di nazionalità terza, salva diversa e concorde indicazione delle parti.
6. Se l'arbitrato è disciplinato dall'art. 34 del d.lgs. 5/2003, ed in ogni altro caso in cui per previsione di legge è obbligatorio deferire ad un terzo la nomina di uno o più arbitri, a tutte le nomine necessarie provvede il Consiglio Arbitrale.

## ART. 13 NOMINA DEGLI ARBITRI NELL'ARBITRATO CON PLURALITÀ DI PARTI

1. Quando le parti siano più di due, il Consiglio Arbitrale, ove manchino o siano inadeguate le pattuizioni delle parti sulla costituzione dell'organo arbitrale o quando le parti non riescano a costituire l'organo arbitrale entro il termine previsto per la risposta alla domanda di arbitrato, stabilisce, per quanto occorra, il numero e le modalità di nomina degli arbitri e può provvedere direttamente alla loro nomina, ove le parti non vi abbiano proceduto entro il termine loro assegnato.

**ART. 14**  
**CONTROVERSIE CONNESSE**

1. Qualora, prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, siano proposte controversie tra loro connesse, il Consiglio Arbitrale, considerate le caratteristiche delle controversie e tenuto conto delle norme applicabili al procedimento, può stabilire che i relativi procedimenti siano affidati al medesimo organo arbitrale, su accordo delle parti, autorizzando la riunione dei procedimenti affinché le controversie siano decise con unico lodo.
2. Qualora una stessa delibera sia oggetto di una pluralità di impugnazioni, il Consiglio Arbitrale, oppure il Tribunale Arbitrale dispongono che tali impugnazioni siano decise con unico lodo.

**ART. 15**  
**INCOMPATIBILITA'**

1. Non possono essere nominati arbitri:
  - a) i membri della Camera Arbitrale;
  - b) i revisori dei conti della Camera di Commercio;
  - c) i dipendenti della Camera di Commercio;
  - d) gli associati professionali, i dipendenti e coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione professionale con le persone indicate sub a, b, c.

**ART. 16**  
**ACCETTAZIONE DEGLI ARBITRI**

1. La Segreteria comunica agli arbitri la loro nomina. Gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria per iscritto la dichiarazione di accettazione della nomina e del regolamento entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.

**ART. 17**  
**DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA**  
**E CONFERMA DEGLI ARBITRI**

1. Con la dichiarazione di accettazione gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria la dichiarazione di indipendenza.
2. Nella dichiarazione di indipendenza l'arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:
  - a) qualunque relazione con le parti o i loro difensori rilevante in relazione alla sua imparzialità e indipendenza;
  - b) qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia;
  - c) qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere.

3. La Segreteria trasmette copia della dichiarazione di indipendenza alle parti. Ciascuna parte può comunicare le proprie osservazioni scritte alla Segreteria entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione.
4. Decorso il termine previsto dal comma 3, l'arbitro è confermato dalla Segreteria se ha inviato una dichiarazione di indipendenza senza rilievi e se le parti non hanno comunicato osservazioni. In ogni altro caso, sulla conferma si pronuncia il Consiglio Arbitrale.
5. La dichiarazione di indipendenza deve essere ripetuta nel corso del procedimento arbitrale fino alla sua conclusione, se ciò si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta della Segreteria.

#### **ART. 18**

##### **RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI**

1. Ciascuna parte può depositare una istanza motivata di ricusazione degli arbitri per i motivi previsti dal codice di procedura civile, nonché per ogni altro motivo idoneo a porre in dubbio la loro indipendenza o imparzialità.
2. L'istanza deve essere depositata presso la Segreteria entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o dalla conoscenza del motivo di ricusazione.
3. L'istanza è comunicata agli arbitri e alle altre parti dalla Segreteria che assegna loro un termine per l'invio di eventuali osservazioni.
4. Le altre parti possono, entro dieci giorni dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione della avvenuta presentazione di una istanza di ricusazione, proporre a loro volta istanza di ricusazione incidentale, anche se è già trascorso il termine per proporre istanza di ricusazione in via principale.
5. Sulle istanze di ricusazione decide il Consiglio Arbitrale.

#### **ART. 19**

##### **SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI**

1. L'arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti ipotesi:
  - a) l'arbitro rinuncia all'incarico dopo aver accettato;
  - b) l'arbitro non è confermato;
  - c) il Consiglio Arbitrale accoglie l'istanza di ricusazione proposta nei confronti dell'arbitro;
  - d) il Consiglio Arbitrale rimuove l'arbitro per la violazione dei doveri imposti dalle disposizioni regolamentari o per altro grave motivo;
  - e) l'arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o altro grave motivo.
2. La Segreteria sospende il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dal comma 1.

3. Il nuovo arbitro è nominato dallo stesso soggetto che aveva nominato l'arbitro da sostituire. Se la parte non vi provvede entro i termini di cui all'art. 12, oppure l'arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale.
4. Il Consiglio Arbitrale determina l'eventuale compenso spettante all'arbitro sostituito, tenuto conto dell'attività svolta e del motivo di sostituzione.
5. In caso di sostituzione dell'arbitro, il nuovo Tribunale Arbitrale può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento.

## IL PROCEDIMENTO

### ART. 20

#### COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

1. La Segreteria trasmette agli arbitri gli atti introduttivi, con i documenti allegati, dopo che è stato versato il fondo iniziale.
2. Gli arbitri si costituiscono in Tribunale Arbitrale entro venti giorni dalla data in cui hanno ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi.
3. La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli arbitri. Il verbale indica la sede e la lingua dell'arbitrato e fissa le modalità e i termini relativi alla prosecuzione del procedimento.
4. Se ha luogo la sostituzione degli arbitri dopo che il Tribunale Arbitrale si è costituito, la Segreteria trasmette ai nuovi arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento. La costituzione del nuovo Tribunale Arbitrale ha luogo ai sensi dei commi 2, 3 e 4.

### ART. 21

#### POTERI DEL TRIBUNALE ARBITRALE

1. In qualunque momento del procedimento, il Tribunale Arbitrale può tentare di comporre la controversia e può invitare le parti a svolgere il tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio. Il provvedimento con cui il Tribunale Arbitrale dispone l'esperimento del tentativo di conciliazione sospende i termini per l'emissione del lodo fino alla conclusione del tentativo stesso, per un massimo di 60 giorni salvo diverso accordo delle parti.
2. Il Tribunale Arbitrale può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che siano consentiti dalle norme applicabili al procedimento. La parte che, prima dell'inizio del procedimento arbitrale o nel corso di esso, ottenga dall'autorità giudiziaria un provvedimen-

to cautelare, deve darne sollecita notizia alla Segreteria, la quale ne informa prontamente il Tribunale Arbitrale e, ove del caso, l'altra parte.

3. Il Tribunale Arbitrale investito di più procedimenti pendenti può disporre la loro riunione, se li ritiene oggettivamente connessi.
4. Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, il Tribunale Arbitrale può disporre la separazione, qualora essa sia opportuna, tranne che le domande proposte debbano essere unitariamente decise.
5. Il Tribunale Arbitrale può prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per regolarizzare la rappresentanza o l'assistenza delle parti.

## ART. 22

### ORDINANZE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

1. Salvo quanto previsto per il lodo, il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza.
2. Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli arbitri.
3. Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono essere sottoscritte anche dal solo presidente del Tribunale Arbitrale.
4. Le ordinanze del Tribunale Arbitrale sono revocabili.
5. L'ordinanza, con la quale l'arbitro solleva la questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, è depositata insieme al fascicolo di arbitrato presso la Segreteria della Camera Arbitrale. La Segreteria trasmette l'ordinanza e il fascicolo alla Corte Costituzionale, e notifica l'ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Presidente della Giunta Regionale, a seconda che la questione riguardi una norma statale o regionale. L'ordinanza, sempre a cura della Segreteria, è notificata altresì ai presidenti delle due Camere del parlamento ovvero, se si tratta di norma regionale, al Presidente del Consiglio Regionale interessato.
6. Se l'ordinanza non è stata emessa in udienza, essa è comunicata alle parti con le modalità di cui all'art. 6 del presente regolamento.

## ART. 23

### UDIENZE

1. Le udienze sono fissate dal Tribunale Arbitrale d'intesa con la Segreteria e comunicate alle parti con congruo preavviso.
2. Le parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri ed essere assistite dai difensori muniti di procura.
3. Se una parte è assente all'udienza senza giustificato motivo, il Tribunale Arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, può procedere all'udienza. Se rileva irregolarità nella convocazione, il Tribunale Arbitrale provvede a una nuova convocazione.

4. Le udienze del Tribunale Arbitrale sono accompagnate dalla redazione di un verbale. Il Tribunale Arbitrale può disporre che la redazione del verbale sia sostituita, anche parzialmente, da registrazione con riserva di successiva trascrizione.
5. Se lo ritiene opportuno il Tribunale Arbitrale può fissare un'udienza preliminare, destinata a determinare con le parti i tempi ed i luoghi di svolgimento del processo arbitrale.
6. Se le norme applicabili al procedimento consentono agli arbitri l'emanazione di provvedimenti cautelari, e sussistono ragioni di urgenza, il Tribunale Arbitrale fissa un'udienza per la discussione dell'istanza. In casi di eccezionale urgenza, il Tribunale Arbitrale può concedere il richiesto provvedimento cautelare senza la preventiva instaurazione del contraddittorio, fissando un'udienza per la conferma dello stesso.

#### **ART. 24**

##### **ISTRUZIONE PROBATORIA**

1. Il Tribunale Arbitrale può disporre l'interrogatorio delle parti, ed assumere d'ufficio o su istanza di parte tutti i mezzi di prova che non siano esclusi da norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
2. Il Tribunale Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
3. Il Tribunale Arbitrale può delegare ad un proprio membro l'assunzione delle prove ammesse.
4. Ove il Tribunale Arbitrale richieda l'ordine di comparizione del testimone, la parte più diligente provvede al deposito dell'ordinanza nella cancelleria del Tribunale della sede dell'arbitrato, e cura le successive incombenze.
5. L'ordinanza del Presidente del Tribunale è depositata dalla parte più diligente presso la Segreteria, che ne cura la trasmissione agli arbitri ed alle altre parti, e provvede agli altri adempimenti eventualmente necessari.

#### **ART. 25**

##### **CONSULENZA TECNICA**

1. Il Tribunale Arbitrale può nominare uno o più consulenti tecnici d'ufficio nell'ambito nell'"Albo dei consulenti tecnici del giudice" di cui al R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, istituito presso il Tribunale di Viterbo e il Tribunale di Civitavecchia o chiederne la designazione al Consiglio Arbitrale.
2. Il consulente tecnico d'ufficio ha i doveri imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricsuzione prevista per gli arbitri.
3. Il consulente tecnico d'ufficio deve consentire alle parti di assistere direttamente o tramite i loro difensori alle operazioni di consulenza tecnica.



4. Se sono nominati dei consulenti tecnici d'ufficio, le parti possono designare dei consulenti tecnici di parte. Le operazioni di consulenza tecnica cui hanno assistito i consulenti tecnici designati dalle parti si considerano eseguite in presenza di queste ultime.

#### ART. 26

#### DOMANDE NUOVE

1. Il Tribunale Arbitrale decide sul merito delle domande nuove proposte dalle parti nel corso del procedimento, in presenza di una delle seguenti condizioni:
  - a) la parte, contro la quale la domanda è proposta, dichiara di accettare il contraddittorio o non propone eccezione di inammissibilità preliminarmente ad ogni difesa sul merito, e il Tribunale Arbitrale non rifiuta espressamente la decisione;
  - b) la nuova domanda è oggettivamente connessa con una di quelle pendenti nel procedimento.
2. In ogni caso, il Tribunale Arbitrale consente alle altre parti di rispondere per iscritto alle domande nuove, fissando all'uopo congrui termini.

#### ART. 27

#### INTERVENTO VOLONTARIO E CHIAMATA IN CAUSA DI UN TERZO

1. Il terzo che, intervenendo volontariamente nel processo, propone una domanda, deve depositare presso la Segreteria un atto, avente il contenuto di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
2. La Segreteria trasmette l'atto di intervento alle parti ed agli arbitri. Qualora la domanda proposta con l'atto di intervento non sia compresa nell'ambito di efficacia della convenzione di arbitrato, la Segreteria assegna alle parti ed agli arbitri un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni per esprimere il proprio consenso. Ove entro il termine fissato non pervenga alla Segreteria il consenso delle parti e degli arbitri, la Segreteria avverte il terzo che il suo intervento è improcedibile.
3. Il terzo, che interviene volontariamente nel processo senza proporre una domanda, deve depositare presso la Segreteria un atto, avente il contenuto di cui all'art. 9 del presente Regolamento. La Segreteria trasmette l'atto di intervento alle parti ed agli arbitri.
4. L'ordinanza, con la quale il Tribunale Arbitrale dispone la chiamata in causa del terzo nelle ipotesi in cui lo consentono le norme applicabili al procedimento, è trasmessa dalla Segreteria al terzo entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito.

## ART. 28

### PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

1. Quando ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo definitivo, il Tribunale Arbitrale dichiara la chiusura dell'istruzione e invita le parti a precisare le conclusioni.
2. Se lo ritiene opportuno o se una parte lo richiede, il Tribunale Arbitrale fissa un termine per il deposito di memorie conclusionali. Il Tribunale Arbitrale può, inoltre, fissare ulteriori termini per memorie di replica e un'udienza di discussione finale.
3. Dopo l'invito del Tribunale Arbitrale a precisare le conclusioni, le parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie.
4. I commi precedenti si applicano anche nell'ipotesi in cui il Tribunale Arbitrale ritenga di pronunciare lodo parziale, limitatamente alla controversia oggetto di tale lodo.

## ART. 29

### TRANSAZIONE E RINUNCIA AGLI ATTI

1. Le parti o i loro difensori comunicano alla segreteria la rinuncia agli atti a seguito di transazione o di altro motivo, esonerando il Tribunale Arbitrale, se già costituito, dall'obbligo di pronunciare il lodo.

## IL LODO

## ART. 30

### DELIBERAZIONE DEL LODO

1. Il lodo è deliberato dal Tribunale Arbitrale a maggioranza di voti. La conferenza personale degli arbitri è necessaria solo se una delle parti o uno degli arbitri lo richiede, oppure le norme applicabili al procedimento lo impongono.

## ART. 31

### FORMA E CONTENUTO DEL LODO

1. Il lodo è redatto per iscritto e contiene:
  - a) l'indicazione degli arbitri, delle parti e dei loro difensori;
  - b) l'indicazione della convenzione di arbitrato;
  - c) l'indicazione della natura rituale o irrituale del lodo, se il procedimento è soggetto alla legge italiana, se la decisione è stata presa secondo diritto o equità;
  - d) l'indicazione della sede dell'arbitrato;
  - e) l'indicazione delle domande proposte dalle parti;

- f) l'esposizione dei motivi della decisione;
  - g) il dispositivo;
  - h) la decisione sulle spese del procedimento, con riferimento alla liquidazione compiuta dal Consiglio Arbitrale, e sulle spese di difesa sostenute dalle parti;
  - i) la data, il luogo e le modalità della deliberazione.
2. Il lodo è sottoscritto da tutti i membri del Tribunale Arbitrale o dalla maggioranza di essi. In tale ultimo caso, il lodo deve dare atto dell'impedimento o del rifiuto degli arbitri che non sottoscrivono.
  3. Di ogni sottoscrizione devono essere indicati il luogo e la data. Le sottoscrizioni possono avvenire in luoghi e tempi diversi.
  4. La Segreteria segnala al Tribunale Arbitrale, che abbia richiesto alla Camera Arbitrale l'esame di una bozza del lodo prima della sua sottoscrizione, l'eventuale mancanza dei requisiti formali richiesti da questo articolo.

#### **ART. 32**

##### **DEPOSITO E COMUNICAZIONE DEL LODO**

1. Il Tribunale Arbitrale deposita il lodo presso la segreteria in tanti originali quante sono le parti più uno.
2. La Segreteria trasmette ad ogni parte un originale del lodo entro dieci giorni dalla data del deposito.

#### **ART. 33**

##### **TERMINE PER IL DEPOSITO DEL LODO DEFINITIVO**

1. Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso la Segreteria il lodo definitivo entro centottanta giorni dalla sua costituzione, ponendo fine al procedimento.
2. Il termine previsto dal comma 1 può essere prorogato per giustificati motivi dal Consiglio Arbitrale o, quando vi sia il consenso scritto delle parti, dalla Segreteria.
3. Il termine previsto dal comma 1 è sospeso dal Consiglio Arbitrale, oltre che nei casi espressamente previsti dal regolamento, in presenza di altro giustificato motivo.

#### **ART. 34**

##### **LODO PARZIALE E LODO NON DEFINITIVO**

1. Il Tribunale Arbitrale pronuncia un lodo parziale quando definisce solo una o alcune delle controversie cumulate nel procedimento.
2. Il Tribunale Arbitrale pronuncia un lodo non definitivo quando risolve una o più questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, e in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al procedimento.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il Tribunale Arbitrale dispone con ordinanza la prosecuzione del procedimento.
4. Il lodo parziale e il lodo non definitivo non modificano il termine di deposito del lodo definitivo, fatta salva la facoltà degli arbitri di richiedere proroga al Consiglio Arbitrale.
5. Al Lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento sul lodo. Il lodo non definitivo non contiene la decisione sulle spese del procedimento e sulle spese di difesa. Il lodo parziale contiene la decisione sulle spese del procedimento e sulle spese di difesa solo se, nei confronti di alcune delle parti, definisce la controversia.

### **ART. 35** **CORREZIONE DEL LODO**

1. Il lodo è soggetto a correzione.
2. L'istanza di correzione deve essere depositata presso la Segreteria che la trasmette al Tribunale Arbitrale. Il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza, sentite le parti, entro un mese dal ricevimento dell'istanza di correzione.

## **LE SPESE DEL PROCEDIMENTO**

### **ART. 36** **VALORE DELLA CONTROVERSIA**

1. Il valore della controversia, ai fini della definizione delle spese di procedimento, è dato dalla somma dei valori delle domande presentate da tutte le parti.
2. La Segreteria determina il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e del Tribunale Arbitrale.
3. Se il valore della controversia risulta indeterminabile ovvero inizialmente indeterminato, la Segreteria classifica provvisoriamente la controversia nella fascia di valore ricompresa fra 50.000 e 100.000 euro. Entro l'ultima udienza del procedimento, la Segreteria, sentite le parti e acquisite le indicazioni del Tribunale arbitrale, provvede in via definitiva a determinare il valore della lite ovvero a fissare lo scaglione di riferimento. Nel caso in cui tale determinazione risulti di particolare complessità la Segreteria può rimettere la decisione al Consiglio arbitrale.
4. In ogni fase del procedimento la Segreteria, a richiesta di una delle parti, può suddividere il valore della controversia in relazione alle domande di ciascuna parte e richiedere a ciascuna parte gli importi correlati a tali domande.

## ART. 37

### SPESE DEL PROCEDIMENTO

1. La liquidazione finale delle spese del procedimento è disposta dal Consiglio Arbitrale, prima del deposito del lodo.
2. Il provvedimento di liquidazione disposto dal Consiglio Arbitrale è comunicato al Tribunale Arbitrale, che lo menziona nella decisione sulle spese contenuta nel lodo. La liquidazione disposta dal Consiglio Arbitrale non pregiudica la decisione del Tribunale Arbitrale in ordine alla ripartizione dell'onere delle spese tra le parti.
3. Se il procedimento si conclude prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, la liquidazione delle spese di procedimento è disposta dalla Segreteria.
4. Le spese di procedimento sono composte dalle seguenti voci:
  - a) onorari della Camera arbitrale;
  - b) onorari del Tribunale Arbitrale;
  - c) onorari dei consulenti tecnici di ufficio;
  - d) rimborsi spese degli arbitri;
  - e) rimborsi spese dei consulenti tecnici di ufficio.
5. Gli onorari della Camera Arbitrale per l'amministrazione del procedimento sono determinati in base al valore della controversia.
6. Gli onorari del Tribunale Arbitrale sono determinati in base al valore della controversia. Nella determinazione degli onorari del Tribunale Arbitrale il Consiglio Arbitrale tiene conto dell'attività svolta, della complessità della controversia, della rapidità del procedimento e di ogni altra circostanza. Possono essere determinati onorari differenziati per i singoli membri del Tribunale Arbitrale. qualora la procedura arbitrale si concluda prima del lodo, per transazione o per rinuncia delle parti. Il Consiglio Arbitrale può determinare gli onorari in misura anche inferiore al minimo previsto dal singolo scaglione.
7. Gli onorari dei consulenti tecnici di ufficio sono determinati dal Consiglio Arbitrale con equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza.
8. I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici di ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.

## ART. 38

### VERSAMENTI ANTICIPATI E FINALI

1. Dopo il deposito della domanda di arbitrato e della memoria di risposta, la Segreteria richiede alle parti un fondo iniziale e fissa il termine per i relativi versamenti.

2. La Segreteria può richiedere alle parti successive integrazioni del fondo iniziale in relazione all'attività svolta ovvero in caso di variazione del valore della controversia e fissa i termini per i versamenti.
3. La Segreteria richiede il saldo delle spese di procedimento a seguito della liquidazione finale disposta dal consiglio Arbitrale e prima del deposito del lodo, fissando il termine per i versamenti.
4. Gli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 sono richiesti a tutte le parti in eguale misura se la segreteria definisce un unico valore di controversia, calcolato sommando le domande di tutte le parti ovvero sono richiesti a ciascuna parte in quote differenti in ragione del valore delle rispettive domande.
5. Ai fini della richiesta dei versamenti, la Segreteria può considerare più parti come una sola, tenuto conto delle modalità di composizione del Tribunale Arbitrale o della omogeneità degli interessi delle parti.

#### **ART. 39**

### **MANCATO PAGAMENTO**

1. Se una parte non versa l'importo richiesto, la Segreteria può richiederlo all'altra parte e fissare un termine per il pagamento ovvero può, se non lo abbia già stabilito in precedenza, suddividere il valore della controversia e richiedere a ciascuna parte un importo correlato al valore delle rispettive domande.
2. In ogni caso di mancato pagamento entro il termine fissato, la Segreteria può sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dalla Segreteria, verificato l'adempimento.
3. Decorsi due mesi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 2 senza che il versamento sia eseguito dalle parti, la Segreteria può dichiarare l'estinzione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento.

### **PROCEDIMENTI DEROGATORI DELLA DISCIPLINA GENERALE**

#### **ART. 40**

### **ARBITRATO RAPIDO**

1. Le parti possono richiedere che le controversie aventi ad oggetto pretese non eccedenti i 50.000,00 euro, quantificate ai sensi del comma 1 dell'articolo 36, vengano decise da un arbitro unico entro il termine di novanta giorni dalla data in cui questi abbia ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria.

2. L'udienza deve tenersi entro venti giorni dalla data in cui l'arbitro unico abbia ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria; eventuali ulteriori udienze devono tenersi entro venti giorni dalla precedente.
3. Il termine di cui al primo comma può essere dall'arbitro motivatamente prorogato per una sola volta e per non più di trenta giorni nel caso in cui debbano essere ammessi mezzi di prova ovvero occorra procedere all'esame di questioni particolarmente complesse.
4. I costi della procedura rapida sono quelli previsti per le procedure di arbitrato ordinario, ridotti del 20%, ad esclusione dei diritti di registrazione.

#### ART. 41

#### ARBITRATO RAPIDO DOCUMENTALE

1. Qualora la controversia abbia ad oggetto pretese non eccedenti i 25.000 euro, determinati ai sensi del comma 1 dell'articolo 36, e le parti in forma scritta congiuntamente lo domandino o vi consentano, un arbitro unico può, omessa ogni udienza, statuire entro sessanta giorni dalla data in cui questi abbia ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria, in base alla sola documentazione prodotta.
2. I costi della procedura rapida documentale sono quelli previsti per le procedure di arbitrato ordinario, ridotti del 30%, ad esclusione dei diritti di registrazione.

#### ART. 42

#### NORME APPLICABILI

1. Per quanto non espressamente derogato dagli articoli 40 e 41, si applicano la disciplina generale prevista dal presente Regolamento di arbitrato

### NORME RELATIVE ALL'ARBITRAGGIO E ALLA PERIZIA CONTRATTUALE

#### ART. 43

#### ARBITRAGGIO

1. Le parti possono chiedere la nomina di uno o più arbitratori con l'incarico di determinare il contenuto di un elemento contrattuale, impegnandosi preventivamente e per iscritto a riceverne la decisione come espressione della propria volontà negoziale.
2. La domanda deve essere depositata presso la Segreteria della Camera arbitrale e deve contenere le generalità delle parti e, se nominati, dei loro rappresentanti, l'esposizione dei fatti e la specifica indicazione dell'elemento da determinare e di quelli eventualmente ad esso correlati.

3. L'arbitratore o i componenti del Collegio degli arbitratore sono nominati dal Consiglio arbitrale nell'ambito dell'Albo di cui all'articolo 25, comma 1.
4. All'arbitraggio si applicano, in quanto compatibili o non espressamente derogate dalle parti, le norme del presente Regolamento.
5. L'arbitraggio deve concludersi nel termine di centoventi giorni dalla data di accettazione dell'incarico da parte dell'arbitratore o del Collegio.

#### **ART. 44**

##### **ARBITRAGGIO GESTIONALE**

1. Qualora previsto nell'atto costitutivo di società di persone e a responsabilità limitata, la risoluzione di contrasti sulla gestione delle società può essere devoluta a uno o più arbitratore, nominati dal Consiglio arbitrale.
2. Se le parti non hanno previsto, nell'atto costitutivo, nello statuto o in patti successivi, il numero di terzi arbitratore, decide un arbitratore unico nominato dal Consiglio arbitrale
3. Lo stesso Consiglio se previsto nell'atto costitutivo, nello statuto o in successivi patti, provvede alla nomina del Collegio avanti al quale proporre reclamo avverso la decisione assunta, nei termini e con le modalità previste nell'atto stesso.
4. In difetto di previsione, la decisione è irreclamabile davanti al altri arbitratore ed è esclusivamente impugnabile ai sensi dell'articolo 1349, secondo comma, del codice civile.

#### **ART. 45**

##### **PERIZIA CONTRATTUALE**

1. Le parti possono chiedere, anche con domanda congiunta, la nomina di un perito o di un esperto, con l'incarico di effettuare constatazioni e accertamenti.
2. La procedura è attivata con domanda da presentare presso la Segreteria della Camera arbitrale e contenente le generalità delle parti e, se nominati, dei loro rappresentanti, l'esposizione dei fatti e la allegazione dei relativi documenti, nonché la specifica indicazione dell'oggetto della constatazione e dell'accertamento.
3. La domanda presentata da una sola parte è comunicata all'altra a cura della Segreteria entro cinque giorni dal ricevimento.
4. La parte convenuta deve far pervenire la propria adesione per iscritto entro il termine di quindici giorni, eventualmente esponendo le proprie ragioni e richieste in apposita memoria.
5. La mancata adesione, espresso o tacita, della parte convenuta non conclude la procedura quando la parte che l'ha attivata faccia espressa richiesta di prosecuzione della stessa e, contestualmente, dichiarare di volersi fare integralmente carico delle spese e degli onorari.



6. La Segreteria può chiedere alle parti un versamento iniziale in conto spese e onorari.
7. Il perito o l'esperto sono nominati dal Consiglio arbitrale tra coloro che siano iscritti nell'Albo di cui all'articolo 25, comma 1.
8. La perizia deve concludersi nel termine di sessanta giorni dalla data di accettazione dell'incarico da parte del perito o esperto.
9. La perizia è depositata in originale presso la Segreteria della Camera arbitrale, la quale, entro cinque giorni comunica alle parti l'avvenuto accertamento e la liquidazione degli onorari e delle spese della procedura effettuata dal perito o esperto, in base alle Tariffe allegate.
10. Il mancato pagamento degli onorari e delle spese costituisce condizione sospensiva per l'invio della copia della perizia a ciascuna parte.

## DISPOSIZIONI FINALI

### ART. 46

#### CONSERVAZIONE DEGLI ATTI

1. La Segreteria restituisce il proprio fascicolo a ciascuna delle parti entro sei mesi dalla cessazione del procedimento arbitrale.
2. Il fascicolo di ufficio è conservato dalla Segreteria per dieci anni.
3. Su richiesta di parte, la Segreteria rilascia copie conformi dell'originale del lodo depositato presso la Segreteria stessa. Se la parte lo richiede, la copia è fatta autenticare da un notaio.

### ART. 47

#### RISERVATEZZA

1. La Camera Arbitrale, il Tribunale Arbitrale, i consulenti tecnici, le parti ed i loro difensori sono tenuti a mantenere riservata ogni notizia o informazione relativa al procedimento.
2. Il lodo non può essere pubblicato se le parti abbiano manifestato volontà contraria. In ogni caso, la pubblicazione del lodo deve essere effettuata con modalità che escludano l'individuazione delle parti, salvo che le stesse vi consentano.

# **REGOLE DEONTOLOGICHE DELL'ARBITRO**

*Adottato dal Consiglio Arbitrale nella seduta 3/08 del 15 dicembre 2008*

## **ART. 1**

### **ACCETTAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO**

1. Colui che accetta la nomina ad arbitro in un arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Viterbo, sia egli nominato dalla parte, dagli altri arbitri, dalla Camera Arbitrale o da altro soggetto, si impegna a svolgere l'incarico secondo il Regolamento di arbitrato amministrato della Camera Arbitrale e secondo il presente Codice Deontologico.
2. Il Codice Deontologico si applica anche al consulente tecnico d'ufficio nominato nei procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera Arbitrale, all'arbitratore e al perito o esperto, incaricati rispettivamente ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del Regolamento.

## **ART. 2**

### **COMPETENZA**

1. L'arbitro deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la competenza richiesta dalla sua funzione giudicante e dalla materia oggetto della controversia.

## **ART. 3**

### **DISPONIBILITÀ**

1. L'arbitro deve essere certo di poter dedicare al procedimento arbitrale il tempo e l'attenzione necessari, al fine di svolgere e concludere l'incarico nel modo più sollecito possibile.

## **ART. 4**

### **IMPARZIALITÀ**

1. L'arbitro deve essere certo di poter prestare il proprio incarico con la necessaria imparzialità, propria della funzione giudicante, che deve svolgere nell'interesse di tutte le parti, salvaguardando il proprio ruolo da qualunque pressione esterna, diretta o indiretta.

## **ART. 5**

### **INDIPENDENZA**

1. L'arbitro deve oggettivamente essere in una situazione di assoluta indipendenza. Egli deve rimanere indipendente in ogni fase del procedimento ed anche dopo il deposito del lodo, per il periodo di eventuale impugnazione dello stesso.

## **ART. 6**

### **DICHIARAZIONI DI IMPARZIALITÀ E INDIPENDENZA**

1. Qualunque dubbio in merito alla opportunità di dichiarare o meno un fatto, una circostanza o un rapporto, deve essere risolto a favore della dichiarazione.
2. Il successivo accertamento dei fatti, circostanze o rapporti che avrebbero dovuto essere dichiarati può essere valutato dal Consiglio arbitrale come causa di sostituzione dell'arbitro, anche d'ufficio, nel corso del procedimento.

## **ART. 7**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO**

1. L'arbitro deve favorire un completo e rapido svolgimento del procedimento. In particolare, deve stabilire o concorrere a stabilire i tempi e i modi delle udienze così da consentire la partecipazione delle parti su un piano di totale parità e di assoluto rispetto del principio del contraddittorio.

## **ART. 8**

### **COMUNICAZIONI**

1. L'arbitro deve evitare, in qualunque fase del procedimento, ogni comunicazione con qualunque parte o i suoi difensori.

## **ART. 9**

### **TRANSAZIONE E CONCILIAZIONE**

1. L'arbitro può sempre suggerire alle parti l'opportunità di una transazione o di una conciliazione della controversia ma non può influenzare la loro determinazione in tal senso, facendo intendere di avere già raggiunto un giudizio sull'esito del procedimento. L'arbitro non può assumere l'incarico di conciliatore per la medesima controversia.

## **ART. 10**

### **DELIBERAZIONE DEL LODO**

1. L'arbitro deve evitare qualunque atteggiamento ostruzionistico o non collaborativo, garantendo una pronta partecipazione alla fase di deliberazione del lodo.

## **ART. 11**

### **SPESE**

1. L'arbitro non può accettare alcun accordo diretto o indiretto con le parti o i loro difensori in relazione all'onorario e alle spese.
2. L'onorario dell'arbitro è determinato esclusivamente dalla Camera Arbitrale secondo le tariffe fissate dalla stessa, che si ritengono approvate dall'arbitro quando accetta l'incarico.

3. L'arbitro deve evitare spese superflue che possano far aumentare immotivatamente i costi della procedura.

#### **ART. 12**

#### **VIOLAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO**

1. L'arbitro che non rispetta le norme le presenti Regole Deontologiche è sostituito, anche d'ufficio, dalla Camera Arbitrale che, a seguito di tale violazione, può anche rifiutarne la conferma in successivi procedimenti, salvo l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dall'articolo 11 dello Statuto della Camera arbitrale.

## TARIFE dell'ARBITRATO ORDINARIO<sup>(1)</sup>

### COMPENSI PER LA CAMERA ARBITRALE

(gli importi sono espressi al netto dell'IVA)

#### DIRITTI DI REGISTRAZIONE

€ 40,00 in misura fissa da ciascuna parte che si costituisce in arbitrato

#### ONORARI DELLA CAMERA ARBITRALE

**ARBITRO UNICO** Dovute per l'intero da ciascuna parte che si costituisce in arbitrato.

€	40,00			fino a €	5.000,00
€	70,00	da €	5.000,01	a €	25.000,00
€	100,00	da €	25.000,01	a €	50.000,00
€	200,00	da €	50.000,01	a €	100.000,00
€	300,00	da €	100.000,01	a €	250.000,00
€	430,00	da €	250.000,01	a €	500.000,00
€	550,00	da €	500.000,01	a €	1.000.000,00
€	680,00	da €	1.000.000,01	a €	2.500.000,00
€	850,00	da €	2.500.000,01	a €	5.000.000,00
€	950,00	da €	5.000.000,01	a €	10.000.000,00
€	1.100,00	da €	10.000.000,01	a €	25.000.000,00
€	1.300,00	da €	25.000.000,01	a €	50.000.000,00
€	1.700,00	da €	50.000.000,01	a €	100.000.000,00
€	1.700,00+0.05% sull'eccedenza oltre € 100.000.000,00				

(1) Per l'**arbitrato rapido** opera una riduzione del 20% sugli onorari della Camera arbitrale e sui compensi del Tribunale arbitrale.

Per l'**arbitrato rapido documentale** opera una riduzione del 20% sugli onorari della Camera arbitrale e sui compensi del Tribunale arbitrale.

Il Tariffario si applica anche alla **perizia contrattuale** e agli **arbitraggi**, salvo quanto previsto all'articolo 36, co.3, del Regolamento.

## COLLEGIO ARBITRALE

Dovute per l'intero da ciascuna parte che si costituisce in arbitrato.

€ 100,00	da € 5.000,01	a € 25.000,00
€ 140,00	da € 25.000,01	a € 50.000,00
€ 250,00	da € 50.000,01	a € 100.000,00
€ 350,00	da € 100.000,01	a € 250.000,00
€ 460,00	da € 250.000,01	a € 500.000,00
€ 600,00	da € 500.000,01	a € 1.000.000,00
€ 710,00	da € 1.000.000,01	a € 2.500.000,00
€ 900,00	da € 2.500.000,01	a € 5.000.000,00
€ 1.000,00	da € 5.000.000,01	a € 10.000.000,00
€ 1.200,00	da € 10.000.000,01	a € 25.000.000,00
€ 1.400,00	da € 25.000.000,01	a € 50.000.000,00
€ 1.900,00	da € 50.000.000,01	a € 100.000.000,00
€ 1.900,00	+0,05% sull'eccedenza oltre € 100.000.000,00	

## COMPENSI PER IL TRIBUNALE ARBITRALE (al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali)

### ONORARI ARBITRO UNICO

Minimo	Massimo			
€ 120,00	€ 250,00		fino a €	5.000,00
€ 240,00	€ 700,00	da €	10.000,01	a € 25.000,00
€ 450,00	€ 1.100,00	da €	25.000,01	a € 50.000,00
€ 650,00	€ 1.800,00	da €	50.000,01	a € 100.000,00
€ 1.050,00	€ 2.450,00	da €	100.000,01	a € 250.000,00
€ 1.700,00	€ 3.850,00	da €	250.000,01	a € 500.000,00
€ 2.250,00	€ 5.000,00	da €	500.000,01	a € 1.000.000,00
€ 2.900,00	€ 6.600,00	da €	1.000.000,01	a € 2.500.000,00
€ 3.650,00	€ 8.700,00	da €	2.500.000,01	a € 5.000.000,00
€ 4.900,00	€ 12.000,00	da €	5.000.000,01	a € 10.000.000,00
€ 5.000,00	€ 13.000,00	+ 0,002 ogni € di eccedenza oltre		€ 10.000.000,00

## ONORARI COLLEGIO ARBITRALE

(al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali)

Minimo	Massimo				
€ 700,00	€ 2.000,00			fino a €	25.000,00
€ 1.350,00	€ 3.100,00	da €	25.000,01	a €	50.000,00
€ 1.800,00	€ 4.750,00	da €	50.000,01	a €	100.000,00
€ 3.050,00	€ 7.100,00	da €	100.000,01	a €	250.000,00
€ 4.900,00	€ 10.800,00	da €	250.000,01	a €	500.000,00
€ 5.000,00	€ 14.300,00	da €	500.000,01	a €	1.000.000,00
€ 7.550,00	€ 16.900,00	da €	1.000.000,01	a €	2.500.000,00
€ 9.700,00	€ 24.000,00	da €	2.500.000,01	a €	5.000.000,00
€ 13.200,00	€ 33.000,00	da €	5.000.000,01	a €	10.000.000,00
€ 14.000,00	€ 35.000,00	+ 0,002 ogni € di eccedenza oltre		€	10.000.000,00

## **CLAUSOLE COMPROMISSORIE E COMPROMESSO**

### **CLAUSOLA PER ARBITRO UNICO**

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio di Viterbo.

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità del Regolamento della Camera di Commercio e deciderà secondo *diritto/equità* nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

### **CLAUSOLA PER COLLEGIO ARBITRALE**

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio di Viterbo.

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di presidente, di comune accordo dai due arbitri già nominati o, in mancanza di accordo, dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Viterbo.

Il Tribunale Arbitrale deciderà secondo *diritto/equità* nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

### **CLAUSOLA PER ARBITRATO CON PLURALITA' DI PARTI**

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio di Viterbo.

Il Tribunale Arbitrale sarà composto, indipendentemente dal numero delle parti, da un *arbitro unico/collegio arbitrale*, nominato/i dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Viterbo

Il Tribunale Arbitrale deciderà secondo *diritto/equità* nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

### **CLAUSOLA ARBITRALE SOCIETARIA**

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il regolamento di arbitrato della Camera di Commercio di Viterbo.

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un *arbitro unico/collegio arbitrale*, nominato/i dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Viterbo.



L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo *diritto/equità* nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER CONTROVERSIE NON CONTRATTUALI**

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al (*individuare il rapporto non contrattuale dal quale possono derivare le future controversie*) saranno deferite alla decisione del Tribunale Arbitrale composto da un *arbitro unico/collegio arbitrale* in conformità del Regolamento di Arbitrato della Camera di Commercio di Viterbo. Il Tribunale Arbitrale deciderà in via rituale secondo *diritto/equità* nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

### **COMPROMESSO**

I sottoscritti .....

premesso che tra loro è insorta una controversia avente ad oggetto .....

.....  
convengono che tale controversia sia risolta mediante arbitrato in conformità del Regolamento di arbitrato della Il Tribunale Arbitrale deciderà in via rituale secondo *diritto/equità* nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

Il Tribunale Arbitrale deciderà in via rituale secondo *diritto/equità* nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

(data)

(firma)



**Camera di Commercio  
Viterbo**

**Camera di Commercio  
Industria Artigianato Agricoltura Viterbo**

Via F.lli Rosselli, 4 - 01100 Viterbo  
Tel. +39.0761.2341 Fax +39.0761.345755  
[www.vt.camcom.it](http://www.vt.camcom.it)



**TUSCIA  
VITERBESE**